

# Interpretatio Prudentium

*direito romano e tradição romanista em revista*  
*diritto romano e tradizione romanistica in rivista*  
*roman law and roman legal tradition in review*

II, 2017, I



Teoria e História do Direito  
Centro de Investigação da ULisboa



Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida por qualquer processo eletrónico, mecânico ou fotográfico, incluindo fotocópia, xerocópia ou gravação, sem autorização prévia do editor.

Excetuam-se as transcrições de curtas passagens para efeitos de apresentação, crítica ou discussão das ideias e opiniões contidas no livro. Esta exceção não pode, no entanto, ser interpretada como permitindo a transcrição de textos em recolhas antológicas ou similares, da qual possa resultar prejuízo para o interesse pela obra. Os infratores são passíveis de procedimento judicial, nos termos da lei.

# Interpretatio Prudentium

*direito romano e tradição romanista em revista*  
*diritto romano e tradizione romanistica in rivista*  
*roman law and roman legal tradition in review*

II, 2017, I

## **Ficha Técnica**

### **Interpretatio Prudentium**

*direito romano e tradição romanista em revista*  
*diritto romano e tradizione romanistica in rivista*  
*roman law and roman legal tradition in review*

II, 2017, 1

ISSN 2183-8194

### **Edição**

Teoria e História do Direito — Centro de Investigação  
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (THD-ULisboa)

### **Direcção**

Eduardo Vera-Cruz Pinto

### **Periodicidade**

Semestral

### **Revisão de artigos submetidos para publicação**

Arbitragem duplamente cega por pares académicos

### **Secretariado Editorial**

Cláudia Elias Duarte

### **Apoio à Edição**

FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia  
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

### **Direcção, Assinaturas e Distribuição**

Teoria e História do Direito — Centro de Investigação da ULisboa  
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  
Alameda da Universidade, Cidade Universitária  
1649-014 Lisboa, Portugal  
interpretatio@fd.ulisboa.pt

### **Fotocomposição**

Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa

### **Tiragem**

450 exemplares

### **Depósito legal**

??????/17

COMISSÃO EDITORIAL . COMITATO EDITORIALE . EDITORIAL COMMITTEE

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO | *Universidade de Lisboa*  
ANTÓNIO PEDRO BARBAS HOMEM | *Universidade de Lisboa*  
ANTÓNIO SANTOS JUSTO | *Universidade de Coimbra*  
CHRISTIAN BALDUS | *Universität Heidelberg*  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO | *Universidade de Lisboa*  
JOSÉ ARTUR DUARTE NOGUEIRA | *Universidade de Lisboa*

COMISSÃO DE REDACÇÃO . COMITATO DI REDAZIONE . EXECUTIVE COMMITTEE

ANA CALDEIRA FOUTO | *Universidade de Lisboa*  
ANDRÉ MOZ CALDAS | *Universidade de Lisboa*  
CHRISTIAN BALDUS | *Universität Heidelberg*  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO | *Universidade de Lisboa*  
FILIPE DE AREDE NUNES | *Universidade de Lisboa*  
FRANCISCO RODRIGUES ROCHA | *Universidade de Lisboa*  
JORGE SILVA SANTOS | *Universidade de Lisboa*  
MARGARIDA SEIXAS | *Universidade de Lisboa*  
RAFAEL LONGHI | *Universität Heidelberg*

COMISSÃO CIENTÍFICA . COMITATO SCIENTIFICO . ADVISORY BOARD

ADOLFO WEGMANN | *Pontificia Universidad Católica del Chile*  
ANTÓNIO MANUEL HESPAÑA | *Universidade Nova de Lisboa*  
ANTÓNIO VIEIRA CURA | *Universidade de Coimbra*  
DÁRCIO ROBERTO RODRIGUES | *Universidade de São Paulo*  
EMANUELE STOLFI | *Università di Siena*  
FRANCISCO ANDRÉS SANTOS | *Universidad de Valladolid*  
GIOVANNI LUCHETTI | *Università di Bologna. Pontificia Università Lateranense*  
ISABEL BANOND<sup>†</sup> | *Universidade de Lisboa*  
JAVIER PARICIO | *Universidad Complutense de Madrid*  
JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN | *Universidad Complutense de Madrid*  
JOSÉ ISAAC PILATI | *Universidade Federal de Santa Catarina*  
LENA KUNZ | *Universität Heidelberg*  
LIHONG ZHANG | *East China University of Political Science and Law*  
MARCO A. MARQUES DA SILVA | *Pontificia Universidade Católica — São Paulo*  
MARIO VARVARO | *Università degli Studi di Palermo*  
MARTIN AVENARIUS | *Universität zu Köln*  
MASSIMO MIGLIETTA | *Università degli Studi di Trento*  
MÍRIAM AFONSO BRIGAS | *Universidade de Lisboa*  
OCTÁVIO RODRIGUES JÚNIOR | *Universidade de São Paulo*  
RENATO BENEDUZI | *Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro*  
ROSANNA ORTU | *Università degli Studi di Sassari*  
SALVATORE RANDAZZO | *LUM Jean Monnet*  
TOMMASO BEGGIO | *Universität Heidelberg*  
TOMMASO DALLA MASSARA | *Università degli Studi di Verona*  
VIVIANNE FERREIRA MESE | *Fundação Getúlio Vargas — São Paulo*



# ÍNDICE . INDICE . CONTENTS

## EDITORIAIS . EDITORIALI . EDITORIALS

- 11 A Escola de Lisboa de Direito Romano (2010-2017)  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO
- 15 Mundos metodologicamente desfasados? As romanísticas dentro  
e fora da Europa  
CHRISTIAN BALDUS

## OBRA CENTENÁRIA . UN'OPERA A CENTO ANNI DI DISTANZA . CENTENARY WORK

- 21 A obra centenária: Fritz Schulz, *Einführung in das Studium der  
Digesten*  
MARIO VARVARO

## RECEPÇÃO DA TEORIA DAS MASSAS DE BLUHME . RICEZIONE DELLA TEORIA DELLE MASSE DI BLUHME . RECEPTION OF BLUHME'S THEORY OF MASSES

- 41 Apresentação  
CHRISTIAN BALDUS
- 45 Die Massentheorie aus der Sicht der Lehre von den Textstufen  
MATTHIAS EHMER
- 119 Die Diskussion der Bluhme'schen Massentheorie 1820-1950  
LENA EHRENHARD-DICKESCHEID
- 151 Die Bluhme'sche Massentheorie aus der Sicht der Lehre von den  
Werktypen  
MAGDA KELLER
- 203 Keine Debatte? Reimarus 1830. Ein Postscriptum  
CHRISTIAN BALDUS / JUAN MANUEL BLANCH / ANDREAS NITSCH /  
MARIO VARVARO

## ARTIGOS . ARTICOLI . ARTICLES

- 219 A deserdação. Direitos romano e português das sucessões  
ANTÓNIO DOS SANTOS JUSTO

- 263 *Ius singulare* e Constituição: do *ius romanum* ao *ius commune* constitucional  
PAULO OTERO

LEITURAS ROMANÍSTICAS DO CÓDIGO CIVIL . LETTURE  
ROMANISTICHE DEL CODICE CIVILE . ROMANIST READINGS  
OF THE CIVIL CODE

- 289 Interpretar o artigo 9º do Código Civil pela lição da *iurisprudencia* romana: algumas considerações preliminares (parte I)  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO

PÁGINAS ESCOLHIDAS . PAGINE SCELTE . SELECTED WRITINGS

- 307 Apresentação  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO
- 313 Direito Romano - Biblioteca do Povo e das Escolas

RECENSÕES . RECENSIONI . REVIEWS

- 375 STOCKEBRAND, ADOLFO WEGMANN, *Obligatio re contracta. Ein Beitrag zur sogenannten Kategorie der Realverträge im Römischen Recht*  
HUGO RAMOS ALVES
- 385 HENDEL, ARNDT CHRISTOPH, *Marcelli ratio. Die Argumentationsweise des hochklassischen Juristen Ulpius Marcellus*  
HANS-MICHAEL EMPPELL
- 398 SAMPAIO, RODRIGO DE LIMA VAZ, *Direito privado marítimo-romano. A disciplina jurídica do alijamento*  
FRANCISCO RODRIGUES ROCHA

NOTÍCIAS . NOTIZIE . NEWS

- 409 Morreu Aloísio Surgik: a romanística de língua portuguesa está de luto  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO



OBRA CENTENÁRIA  
UN'OPERA A CENTO ANNI DI DISTANZA  
CENTENARY WORK

# A OBRA CENTENÁRIA: FRITZ SCHULZ, *EINFÜHRUNG IN DAS STUDIUM DER DIGESTEN*

MARIO VARVARO\*  
*Università degli Studi di Palermo*

1. Nel 1915 Fritz Schulz<sup>1</sup> insegnava diritto romano e diritto civile tedesco all'università di Kiel, dove era succeduto alla cattedra di Ernst Rabel<sup>2</sup> nel 1912 dopo quasi tre anni di docenza universitaria a Innsbruck (1909-1912).<sup>3</sup>

In quel periodo egli faceva parte del *Kieler Kreis*, un gruppo di eruditi che si incontravano regolarmente per comunicarsi a vicenda i risultati delle proprie ricerche<sup>4</sup> e che contava fra i propri membri anche due filologi classici come Werner Jaeger e Felix Jacoby. È in tale ambiente che Schulz concepì l'*Einführung in das Studium der Digesten* in un momento del suo percorso scientifico nel quale egli non avvertiva ancora quell'esigenza che lo avrebbe indotto a riaffermare con i *Prinzipien*

\* Dipartimento di Giurisprudenza. mario.varvaro@unipa.it

<sup>1</sup> Su Fritz Schulz (1879-1957) v. W. FLUME, *Fritz Schulz* †, in *ZSS* 85 (1958), 496-507; G.G. ARCHI, *Fritz Schulz*, in *SDHI* 24 (1958), 451-459; H.J. WOLFF, *Fritz Schulz* †, in *JZ* 13 (1958), 186; H. GÖPPINGER, *Juristen jüdischer Abstammung im „Dritten Reich“. Entrechtung und Verfolgung*<sup>2</sup>, München, 1990, 316; F. EBEL, *Exodus Berliner Rechtsgelehrter*, in W. FISCHER ET AL., *Exodus von Wissenschaftlern aus Berlin*, Berlin - New York, 1994, 127-138; R. HEUER / W. SIEGBERT, *Die Juden der Frankfurter Universität*, Frankfurt a.M. - New York, 1997, 342-344; J. KELLER, in *The Dictionary of British Classicists 1500-1960*, vol. 3, a cura di R.B. TODD, Bristol, 2004, 872 ss.; W. ERNST, *Fritz Schulz (1879-1957)*, in *Jurists Uprooted. German-Speaking Emigré Lawyers in Twentieth-century Britain*, a cura di J. BEATSON / R. ZIMMERMANN, Oxford, 2004, 105-203; ID., *Schulz, Fritz Heinrich*, in *NDB* 23, Berlin, 2007, 714 s.; M. SCHERMAIER, *Fritz Schulz (1879-1957). Fritz Schulz' Prinzipien. Das Ende einer deutschen Universitätslaufbahn im Berlin der Dreißigerjahre*, in *Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Geschichte, Gegenwart und Zukunft*, a cura di S. GRUNDMANN ET AL., Berlin - New York, 2010, 693-699; L. BREUNUNG / M. WALTHER, s.v. *Schulz, Fritz Heinrich*, in *Die Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler ab 1933. Ein bio-bibliographisches Handbuch*, 1. *Westeuropäische Staaten, Türkei, Palästina / Israel, lateinamerikanische Staaten, Südafrikanische Union*, Berlin - Boston, 2012, 432-459.

<sup>2</sup> Su Ernst Rabel (1874-1955) v., in breve, S. HOFER, *Rabel, Ernst*, in *NDB* 21, Berlin, 2003, 64 s., con altra bibliografia.

<sup>3</sup> Cfr. W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 117-119; L. BREUNUNG / M. WALTHER, s.v. *Schulz, Fritz Heinrich*, cit. nt. 1, 435.

<sup>4</sup> Cfr. W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 117 e nt. 117.

*des römischen Rechts*<sup>5</sup> la necessità di uno studio del diritto romano non troppo condizionato dall'approccio di tipo filologico che, a suo giudizio, lo aveva allontanato dalla giurisprudenza sistematica.<sup>6</sup>

In quegli anni aveva preso piede ormai da tempo e continuava a tenere saldamente il campo degli studi romanistici quel particolare indirizzo della critica testuale noto come interpolazionismo. Nato in Germania alla fine dell'Ottocento in seguito alla cd. *Historisierung* del diritto romano, questo metodo si era presto diffuso fuori dai confini tedeschi,<sup>7</sup> per affermarsi incontrastato nello studio delle fonti giuridiche romane. Recuperando una tradizione che faceva capo alla Scuola culta,<sup>8</sup> il nuovo indirizzo

<sup>5</sup> F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts. Vorlesungen gehalten an der Universität Berlin*, München, 1934. Sul significato della pubblicazione di quest'opera, che destò la reazione di Heinrich Lange (1900-1977) in una recensione pubblicata con il titolo *Deutsche Romanistik? Grundsätzliche Bemerkungen zu Fritz Schulz "Prinzipien des römischen Rechts"*, in *DJZ* 39 (1934), coll. 1493-1550, v. M. STOLLEIS, „*Fortschritte der Rechtsgeschichte*“, in *Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus. Beiträge zur Geschichte einer Disziplin*, a cura di M. STOLLEIS / D. SIMON, Tübingen, 1989, 185 s.; W. WOLF, *Vom alten zum neuen Privatrecht. Das Konzept der normgestützten Kollektivierung in den zivilrechtlichen Arbeiten Heinrich Langes (1900-1977)*, Tübingen, 1998, 59; W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 124 s.

<sup>6</sup> Cfr. Jaeger a Conant, 2.4.1939, in W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 125: «Since the times of Mommsen and other pioneers the increasing penetration of the study of law with philological and historical methods had tended to make this field the object of progressive specialization; it became more and more a part of classical scholarship and ancient history than of systematic jurisprudence. Schulz saw the danger involved in the situation. With increasing philological exactness he saw the normative influence of Roman law on systematic jurisprudence decrease more and more. So he wrote his book on the principles of Roman law, in which he tried to erect a monument to the everlasting greatness and importance of this creation for the present time as well as the future.»

<sup>7</sup> Sulla circolazione in Europa della critica interpolazionistica come modello metodologico per lo studio delle fonti giuridiche romane si è tenuto presso il *Centro italo-tedesco per l'eccellenza europea / Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz* di Villa Vigoni un incontro (26-29 aprile 2016) dal titolo *Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Palermo und Berlin / Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine Ottocento: enigma fra Heidelberg, Berlino e Palermo*, su cui v. i resoconti di S. BARBATI, in *QLSD* 6 (2016), 412-418; V. FERREIRA MESE, in *IP* 1 (2016), 309-316; C. HARKSEN, in *ZSS* 134 (2017), 690-693. Per gli Atti dell'incontro v. *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, a cura di M. AVENARIUS ET AL., in corso di pubblicazione.

<sup>8</sup> Per una storia della ricerca delle interpolazioni v. L. PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustiniano*, Milano, 1953, su cui v. le recensioni di F.P. CASAVOLA, in *AG* 144 (1953), 145-149 (= ID., *Sententia legum tra mondo antico e moderno*, II. *Metodologia e storia della storiografia*, Napoli, 2001, 5-9), e di H. PETER, in *ZSS* 75 (1958), 470-473; più di recente: F.J. ANDRÉS SANTOS, *El interpolacionismo. Auge y decadencia de un*

critico si prefiggeva di individuare il nucleo classico nel materiale testuale tramandato dalla compilazione giustiniana, liberandolo dalle modifiche volontarie operate dai commissari di Giustiniano sulle fonti impiegate per la loro monumentale opera. A uno studio di impostazione fondamentalmente dogmatica culminato nella Pandettistica tedesca<sup>9</sup> veniva a sostituirsi così uno studio caratterizzato da un approccio al testo che considerava anche gli aspetti linguistici e, sulla base di ben precisi criteri metodologici, mirava in prima battuta a una diagnosi sulla loro genuinità intesa come corrispondenza al dettato classico.

In tale prospettiva lo storico del diritto romano avrebbe dovuto fare i conti, prima ancora che con i contenuti di una fonte, con gli aspetti del testo che richiedevano competenze in campo filologico e lessicale. Non è un caso che la necessità di dotarsi dei necessari strumenti per analizzare le fonti giuridiche romane dal punto di vista linguistico sia stata avvertita proprio negli anni in cui cominciavano a comparire le prime ricerche, come quelle di Otto Lenel, Alfred Pernice, Fridolin Eisele e Otto Gradenwitz, connotate da una specifica attenzione per la questione della genuinità dei testi classici tramandati dalla compilazione giustiniana.<sup>10</sup>

Non si trattava di sconfinare indebitamente in un campo estraneo allo studio del diritto romano, quanto piuttosto di impadronirsi delle competenze indispensabili per affrontare la lettura e l'interpretazione delle fonti giuridiche romane dal punto di vista linguistico, e dunque considerando ogni testo in base a un esame dedicato alle parole, ai sintagmi e allo stile.

*método de investigación sobre el Digesto*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. MANTOVANI / A. PADOA SCHIOPPA, Pavia, 2014, 557-595, da confrontare con ID., *Brevissima storia delle critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ* 33 (2011), 65-120.

<sup>9</sup> Sulla recezione in Italia della Pandettistica tedesca può vedersi F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, 2016.

<sup>10</sup> Sulla nascita della critica interpolazionistica e sul progetto del *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* v., da ultimo, M. VARVARO, *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae' I. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in *QLSD* 7 (2017), 251-335, con altra bibliografia. Sul tema della critica testuale per lo studio delle fonti giuridiche romane è fondamentale la lettura di *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniiani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, a cura di M. MIGLIETTA / G. SANTUCCI, Trento, 2011. Si tratta degli atti di un seminario internazionale che ha richiamato l'attenzione sul tema della critica testuale, poi ripreso con particolare riferimento alla critica del Digesto nel corso di un Collegio di diritto romano che ha dato vita alla pubblicazione del volume *Interpretare il Digesto*, cit. nt. 8.

2. Già nell'ambito delle sue prime ricerche romanistiche Schulz aveva pubblicato alcuni scritti<sup>11</sup> in cui faceva uso del metodo interpolazionistico. Si trattava, tuttavia, di un genere di critica testuale fondato ancora su quella che egli stesso avrebbe chiamato in seguito *ältere Arbeitshypothese*,<sup>12</sup> giudicata *bedenklich* e *ungeprüft*, in contrapposizione alla *neue Arbeitshypothese* che si sarebbe imposta di lì a poco come fondamento di una versione più evoluta e più raffinata dell'indirizzo interpolazionistico.<sup>13</sup>

La critica testuale ispirata alla *ältere Arbeitshypothese*, in particolare, mirava a enucleare dalla compilazione giustiniana il diritto classico, imputando all'attività svolta dai commissari di Giustiniano ogni alterazione del testo genuino classico. Si credeva, infatti, che i compilatori avessero ancora nelle mani gli scritti dei giuristi classici che, a parte errori di trascrizione e glossemi, corrispondevano ancora alla loro versione originale. Sulla scorta di una tale convinzione si riteneva che il testo della compilazione, ove per ragioni di ordine formale o sostanziale non potesse attribuirsi al giurista classico, andava imputato ai compilatori e viceversa.

Alla base di questo ragionamento stava l'idea che il confronto fra la versione giustiniana e quella pregiustiniana di uno stesso passo avrebbe consentito di isolare in modo sicuro gli interventi operati in età giustiniana. In tal modo non veniva neppure considerata la possibilità che un testo potesse non corrispondere più all'originale perché aveva subito alterazioni nel periodo compreso fra il momento in cui l'opera era stata scritta e quella in cui era stata impiegata dai compilatori.<sup>14</sup> Questa sorta di dualismo quasi manicheo fra il concetto di 'clas-

<sup>11</sup> F. SCHULZ, *Die Haftung für das Verschulden der Angestellten im klassischen römischen Recht*, in *GrünbZ* 38 (1911), 9-54; ID., *Die Aktivlegimitation zur actio furti im klassischen römischen Recht*, in *ZSS* 32 (1911), 23-99; ID., *Rechtsvergleichende Forschungen über die Zufallshaftung in Vertragsverhältnissen*, in *ZVR* 25 (1911), 459-479; 27 (1912), 145-186.

<sup>12</sup> Questa espressione prende spunto dal titolo di una commedia incentrata sulla figura di Sherlock Holmes (*Sherlock Holmes: A Working Hypothesis*); cfr. W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 176.

<sup>13</sup> Cfr. F. SCHULZ, *Die Ulpianfragmente des Papyrus Rylands 474 und die Interpolationenforschung*, in *ZSS* 68 (1951), 1-29, spec. 3-8.

<sup>14</sup> Cfr. F. SCHULZ, *Die Ulpianfragmente*, cit. nt. 13, 4 s.: «So arbeitete denn die Interpolationen-Forschung mit der folgenden, von vornherein bedenklichen und jedenfalls ungeprüften Arbeitshypothese:

1. Die klassischen Juristenschriften sind (von Schreibfehlern und Glossemen abgesehen) unversehrt in die Hände der justinianischen Kompilatoren gelangt.

sico' e quello di 'giustiniano', dunque, non lasciava alcuno spazio all'idea che un testo potesse avere subito modifiche diverse dalle interpolazioni giustinianee.<sup>15</sup>

Il metodo di lavoro che caratterizzava il primo interpolazionismo, senza avere ancora raggiunto i traguardi che in seguito avrebbero condotto alla *neue Arbeitshypothese*<sup>16</sup> si fondava su un assunto che era presupposto già nel noto studio di Gradenwitz sulle interpolazioni nel Digesto, secondo cui un testo da giudicarsi non classico doveva essere stato scritto dai compilatori di Giustiniano.<sup>17</sup>

L'interpolazionismo delle origini, peraltro, era ancora condizionato nelle sue premesse dalla mancanza di sufficienti conoscenze in relazione tanto al lessico, quanto alla storia dell'evoluzione della lingua e della tradizione testuale.<sup>18</sup>

Nel corso dei propri studi sulle fonti Schulz aveva maturato la convinzione che l'*Epitome Ulpiani*,<sup>19</sup> i *Fragmenta Vaticana*, la *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, le *Pauli Sententiae* e le stesse *Institutiones* di Gaio, fossero opere che, benché basate su materiali provenienti dal-

2. Wenn und soweit also ein Digestentext aus sprachlichen oder sachlichen Gründen dem klassischen Autor abzusprechen war, so war er (soweit er nicht als Glossem angesehen werden konnte) den Kompilatoren zuzusprechen.

3. Und umgekehrt: wenn ein Text nicht als von den Kompilatoren interpoliert bezeichnet werden konnte (insbesondere wenn er gleichlautend in einer vorjustinianischen Quelle erschien), so war seine Klassizität gesichert.»

Benché queste notazioni riguardino la questione della genuinità dei testi dei giuristi classici tramandati dal Digesto di Giustiniano, esse possono essere estese anche ai testi delle costituzioni imperiali che conosciamo grazie al *Codex Iustinianus*, in ordine alle quali va anche considerata l'attività di intervento che si è tradotta in quella che a partire da Edoardo Volterra (1904-1984) viene chiamata comunemente 'massimazione' dei testi delle costituzioni imperiali.

<sup>15</sup> In argomento v. W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 176 s.

<sup>16</sup> Per le cui caratteristiche metodologiche v. F. SCHULZ, *Die Ulpianfragmente*, cit. nt. 13, 6-8.

<sup>17</sup> O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin, 1887, 43: «Dies ist nicht vom Classiker, und daher ist es von Tribonian.»

<sup>18</sup> Con riferimento alla ricerca romanistica della prima fase dell'interpolazionismo v. quanto rilevato in F. SCHULZ, *Die Ulpianfragmente*, cit. nt. 13, 4: «Ohne ausreichenden lexikalischen Apparat, aber auch ohne genügende sprach- und überlieferungsgeschichtliche Kenntnisse ging sie an die Arbeit.»

<sup>19</sup> Che egli riteneva «eine nachklassische Umformung klassischer Texte» e di cui curò un'edizione pubblicata nel 1926: *Die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, a cura di F. SCHULZ, Bonn, 1926, sui cui può vedersi la recensione di O. LENEL, in *ZSS* 47 (1927), 414-417.

l'età classica, potevano aver subito rimaneggiamenti più o meno incisivi in età postclassica.<sup>20</sup> I testi cui i commissari giustinianeî avevano attinto per la loro compilazione, in questa prospettiva, andavano letti come potenzialmente non corrispondenti agli originali dell'età classica. Occorreva contemplare la possibilità, in altri termini, che essi fossero il risultato di una stratificazione da collocare in uno spettro temporale più variegato di quello immaginabile nell'arco di una storia polarizzata sulla contrapposizione fra età classica ed età giustiniana.<sup>21</sup>

È a ridosso di questo momento di svolta di una lunga e vivace stagione di studi, stagione da distinguere opportunamente in varie fasi,<sup>22</sup> che va inquadrata la decisione da parte di Schulz di scrivere un'introduzione allo studio del Digesto.<sup>23</sup>

In questa cornice, la stesura dell'*Einführung in das Studium der Digesten* può considerarsi come una tappa fondamentale nell'evoluzione del suo percorso scientifico. Solo dopo essersi impadronito del metodo all'epoca in voga per l'esercizio della critica testuale partendo dai criteri indicati dal primo interpolazionismo, infatti, egli riuscì a superarlo facendo tesoro dei fondamentali studi condotti sui *Quaestionum libri* di Papiniano.<sup>24</sup> Veniva gettato così un ponte verso l'idea delle *Textstufen* poi sviluppata da Franz Wieacker<sup>25</sup> e si imprimeva una svolta significativa allo sviluppo delle indagini giusromanistiche del secolo scorso<sup>26</sup> anche grazie all'invito a studiare meglio l'età postclassica, studio in cui la romanistica era ancora bambina.<sup>27</sup> In altri termini, non ci sarebbe stato lo Schulz della *History* se prima non ci fosse stato lo Schulz dell'*Einführung*.

<sup>20</sup> Sul punto v. F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, Oxford, 1946, 142 s.

<sup>21</sup> In questo senso v. ancora W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 177.

<sup>22</sup> Sulla necessità di operare le dovute distinzioni nell'ambito delle varie fasi dell'indirizzo critico noto come interpolazionismo v., da ultimo, M. VARVARO, *La storia*, cit. nt. 10, 251-335.

<sup>23</sup> F. SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen, 1916.

<sup>24</sup> Su questi studi v. W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 132 s.

<sup>25</sup> F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1959.

<sup>26</sup> In questo senso v. W. ERNST, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 177: «If one is to single out Schulz's most important contribution to the modern science of Roman law, it is this shift of perspective, acknowledging a complex textual transmission in late antiquity and freeing the debate from its fixation on (intentional) interpolations attributed solely to the hands of Justinian's compilers.» Per un giudizio ampiamente positivo v. anche H.J. WOLFF, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 186: «Schulz' Wirkung auf seine Wissenschaft war groß und wird lange nachhalten.»

<sup>27</sup> Cfr. F. SCHULZ, *History*, cit. nt. 20, 278: «It is only quite recently that post-classical tendencies have received attention; the study of them is in its infancy.» Cfr. anche *op. ult. cit.*, 267.

3. La stesura dell'*Einführung* fu completata in soli cinque mesi<sup>28</sup> sulla base delle ricerche filologiche di Hermann Kantorowicz,<sup>29</sup> ai cui risultati Schulz si richiama più volte<sup>30</sup> e al quale avrebbe dedicato l'operetta.

Come si legge all'inizio del *Vorwort*, essa veniva presentata con modestia quale un «wissenschaftliches Lesebuch für diejenigen, die sich in die moderne Digestenforschung einarbeiten wollen», uno strumento meramente ausiliario – e non sostitutivo – dell'insegnamento orale che aveva luogo «im akademischen Seminar». Essa sarebbe stata niente di più che una 'operetta' senza grandi pretese.<sup>31</sup>

In argomento esisteva già l'introduzione di Roby,<sup>32</sup> che però presentava non pochi punti di debolezza,<sup>33</sup> e in ogni caso non poteva ritenersi come dotata di quel carattere scientifico che Schulz aveva in mente per il libro che si apprestava a scrivere.

L'*Einführung in das Studium der Digesten* è articolata in due parti. La prima (pp. 1-62) mira a fornire i fondamenti metodologici della critica del Digesto (*Prinzipien der Digestenkritik*), raccogliendo in un quadro organico i principi della critica testuale che, pur non essendo nuovi, non erano mai stati considerati in modo unitario. Questa prima parte,

<sup>28</sup> A ricordarlo è Werner Flume (1908-2009), che di Schulz era stato allievo e in seguito assistente all'Università di Berlino; v. W. FLUME, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 499.

<sup>29</sup> Cfr. L. BREUNUNG / M. WALTHER, *Die Emigration*, 1, cit. nt. 1, 444. Su Hermann Ulrich Kantorowicz (1877-1940), che come Schulz aveva aderito al partito socialdemocratico e aveva rinunciato alla fede ebraica, v. TH. WÜRTEMBERGER, *Kantorowicz, Hermann*, in *NDB* II, Berlin, 1977, 127 s., nonché K. MUSCHELER, *Hermann Ulrich Kantorowicz. Eine Biographie*, Berlin, 1984; V. GROSSWALD CURRAN, *Rethinking Hermann Kantorowicz: Free Law, American Legal Realism and the Legacy of Anti-Formalism*, in *Rethinking the Masters of Comparative Law*, a cura di A. RILES, Oxford, 2001, 66-91; D. IBBETSON, *Hermann Kantorowicz (1877-1940) und Wilhelm Ullmann (1910-1983)*, in *Jurists Uprooted*, cit. nt. 1, 271-289.

<sup>30</sup> Si tratta, in particolare, dei risultati pubblicati in H. KANTOROWICZ, *Über die Entstehung der Digestenvulgata. Ergänzungen zu Mommsen*, in *ZSS* 30 (1909), 183-271.

<sup>31</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, v.

<sup>32</sup> H.J. ROBY, *An introduction to the study of the Justinian's Digest containing an account of its composition and of the jurists used or referred to therein together with a full commentary on one title (de usufructu)*, Cambridge, 1884.

<sup>33</sup> Si vedano quelli rilevati da H.H. PERNICE, *Recensione a H.J. ROBY, An introduction to the study of the Justinian's Digest, containing an account of its composition and of the jurists used or referred to therein together with a full commentary on one title (de usufructu)*, in *ZSS* 6 (1885), 284-287. L'opera riscosse ben altro successo in Italia, dove Pietro Cogliolo (1859-1949) scrisse un'entusiastica prefazione alla traduzione italiana curata da Giovanni Pacchioni (1867-1946); v. [H.J.] ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano. Regole e notizie per l'uso delle Pandette nella scienza e nella pratica. Vita ed opera dei giuristi romani*, Firenze, 1886.



in cui si forniscono già svariati esempi tratti dalla lettura del Digesto, è suddivisa a sua volta in due sezioni rispettivamente dedicate agli scopi perseguiti dalla critica testuale, e cioè quello di determinare il testo giustiniano (pp. 1-17: *Die Ermittlung des justinianischen Digestentextes*) e quello di individuare il testo classico (pp. 17-62: *Die Ermittlung des klassischen Textes*).

Nella seconda parte del libro (pp. 63-134) sono affrontati dieci *Ausgewählte Digestenprobleme*, scelti fra quelli che avrebbero richiesto la trattazione di un materiale testuale non eccessivamente ampio.<sup>34</sup> Schulz li indica come una prima base suscettibile di essere estesa in un momento successivo, quando l'*Einführung* avesse già dato prova della sua utilità nella sua versione più snella.<sup>35</sup>

4. Subito dopo la pubblicazione dell'*Einführung* Kantorowicz ne parlava già come di un'opera ben riuscita.<sup>36</sup> Anche Eduard Fraenkel, che la leggeva con la sensibilità del filologo, la giudicava un 'libriccino eccellente' («ausgezeichnetes kleines Buch»)<sup>37</sup>

Già nella sua breve recensione del volumetto di Schulz, Ludwig Mitteis raccomandava a ogni docente di storia del diritto romano di consigliarne lo studio ai propri studenti.<sup>38</sup> Come osservato da Wieacker e da Leopold Wenger, in effetti, ci troviamo di fronte a una sorta

<sup>34</sup> I dieci problemi scelti da Schulz per la seconda parte dell'*Einführung* riguardano: (I.) la *traditio breui manu e longa manu*; (II.) il *constitutum possessorium*; (III.) l'obbligo del creditore pignoratizio di vendere il pegno; (IV.) il principio della indivisibilità del pegno; (V.) la concentrazione dell'obbligazione alternativa per impossibilità sopravvenuta della prestazione; (VI.) il risarcimento del danno in caso di ritardo nell'adempimento della prestazione da parte del debitore; (VII.) l'imputazione del pagamento in caso di pluralità di crediti in denaro; (VIII.) la responsabilità del venditore per avere taciuto dolosamente i vizi della merce; (IX.) l'efficacia dell'arbitrato; (X.) la dispensa testamentaria dall'obbligo di prestare la *cautio legatorum uel fideicommissorum seruandorum causa* in favore del legatario o del fideicommissario.

<sup>35</sup> Cfr. F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, v: «Gewiß ließe sich dieser Teil ohne große Mühe beträchtlich erweitern, doch soll das Buch zunächst einmal in dieser schlanken Gestalt seine Brauchbarkeit erproben.»

<sup>36</sup> H. KANTOROWICZ, *Einführung in die Textkritik. Systematische Darstellung der textkritischen Grundsätze für Philologen und Juristen*, Leipzig, 1921, 2, nt. 1: «Fritz Schulz gibt lediglich eine (wohlgelungene) „Einführung in das Studium der Digesten“ (1916).»

<sup>37</sup> E. FRAENKEL, *Zum Texte römischer Juristen*, in *Hermes* 60 (1925), 418, nt. 1 (= *Kleine Beiträge zur klassischen Philologie*, II, Roma, 1964, 420, nt. 1).

<sup>38</sup> L. MITTEIS, *Recensione a F. SCHULZ, Einführung in das Studium der Digesten*, in *ZSS* 37 (1916), 369: «jeder Lehrer der römischen Rechtsgeschichte sollte sie [*scil.* die Arbeit von Schulz] seinen Hörern zum Studium angelegentlich empfehlen.»

di manuale contenente accurate istruzioni per l'uso in ordine allo studio delle fonti giuridiche romane,<sup>39</sup> ideale per chiunque voglia fare pratica con la critica testuale.<sup>40</sup> Il valore dello scritto di Schulz – si è notato – è rimasto invariato anche dopo che il metodo per lo studio delle fonti si è sviluppato e complicato in base ai risultati raggiunti dalla giusromanistica dei decenni successivi.<sup>41</sup>

Il giudizio ampiamente positivo vale ancora oggi, a distanza di un secolo. Nella *Einführung*, infatti, Schulz si è confrontato con i risultati raggiunti dagli altri studiosi da lui richiamati nell'apparato bibliografico e, in uno stile accessibile a tutti, ha tratteggiato un quadro chiaro, sintetico e ben ordinato dei principali problemi che riguardano la critica testuale del Digesto.

L'indicazione del metodo per l'individuazione delle interpolazioni e la ricostruzione di quello che doveva essere il dettato originario del testo alterato in età giustiniana<sup>42</sup> si apre con il richiamo di un'osservazione tratta dalle lezioni del filologo classico Friedrich August Wolf,<sup>43</sup> secondo cui per scovare le interpolazioni occorre un fiuto particolare, che non tutti hanno.<sup>44</sup>

Alcune delle posizioni espresse nel libro, certamente, sono state superate dai risultati raggiunti dagli studi successivi. Ai nostri giorni, per esempio, nessuno crede più all'esistenza di un latino della giuri-

<sup>39</sup> Cfr. F. WIEACKER, *Lebensläufe klassischer Schriften in nachklassischer Zeit*, in ZSS 67 (1950), 363, che discorreva di «sorgfältige Arbeitsanleitung».

<sup>40</sup> L. WENGER, *Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft. Erreichtes und Erstrebt*<sup>2</sup>, München, 1970, 24, nt. 42: «Wer sich in die Quellenkritik einarbeiten will, dem können jetzt am besten zwei Arbeiten von Fritz Schulz in die Hand gegeben werden: seine Einführung in das Studium der Digesten (1916) und neuestens die Epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae (1926).»

<sup>41</sup> In questo senso v. H.J. WOLFF, *Fritz Schulz*, cit. nt. 1, 186: «Das Mittel zur Erforschung des klassischen Rechts war ihm naturgemäß die interpolationskritische Methode, die er mit großer Kraft zu handhaben mußte und deren Prinzipien er in einem seiner bekanntesten Werke, der 1916 erschienenen „Einführung in das Studium der Digesten“ darlegte; obwohl die Methoden sich seither kompliziert haben, besitzt das Büchlein noch heute seinen Wert als eine vorzügliche Einführung in das Verfahren der Textkritik.»

<sup>42</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 40-58.

<sup>43</sup> Su Friedrich August Wolf (1759-1824), considerato il fondatore della moderna filologia classica, può vedersi A. BAUMEISTER, *Wolf, Friedrich August*, in ADB 43, Berlin, 1898, 737-748.

<sup>44</sup> Cfr. F.A. WOLF, *Vorlesungen über die Enzyklopädie der Alterthumswissenschaft*, a cura di J.D. GÜRTLER, Leipzig, 1831, 329: «Um die Interpolationen in den Autoren herauszubringen, dazu gehört ein eigener Nasus. Wer beständig den Schnupfen hat, der sieht nichts.»

sprudenza classica che sarebbe rimasto «fedele alle buone tradizioni dell'età repubblicana». Venendo meno la fiducia in questa premessa, cade anche quanto Schulz ne faceva discendere, e cioè la conclusione che ogni qual volta si incontri nel Digesto un testo sciatto o farraginoso, o un passo dal tono ampolloso o manieroso, oppure dal sapore retorico o poetico, si debba automaticamente sospettare che esso possa non essere genuino.<sup>45</sup>

È sempre utile riflettere, nondimeno, sul procedimento suggerito da Schulz per la diagnosi di alterazione di un testo pervenuto attraverso la compilazione giustiniana.<sup>46</sup> In proposito non va dimenticato che egli, sulle orme di Gradenwitz, parlava con prudenza di un 'sospetto' di non genuinità, sospetto da sottoporre sempre a un'analisi non soltanto linguistica, ma anche sostanziale. Il procedimento di analisi testuale, in questo ordine di idee, risultava animato da un atteggiamento di 'attivo scetticismo' ben sintetizzato da Schulz nella citazione di una delle *Maximen und Reflexionen* di Goethe posta in esergo alla seconda parte della sua *Einführung*.<sup>47</sup>

La precisazione appare necessaria perché oggi si tende a rimproverare in modo indifferenziato all'interpolazionismo una debolezza intrinsecamente metodologica imputabile a un'analisi del testo limitata ai suoi aspetti lessicali. Ma questi rimproveri, se possono valere nei confronti di certi eccessi alla maniera di un Beseler o di un Albertario, non valgono a giustificare l'atteggiamento altrettanto radicale

<sup>45</sup> Così F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 43 s.: «Das klassische Juristenlatein bleibt den guten Traditionen der Republik treu und macht die Sprachverschlechterung und die Sprachkünsteleien der Kaiserzeit nicht oder doch nur sehr bedingt mit; (...) Wo wir daher in den Digesten auf verworrene, schwülstige, rhetorische, poetische, gezierte oder saloppe Ausdrucksweisen stoßen, da ist der Verdacht der Unechtheit gegeben.»

<sup>46</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 44: «Im übrigen muß man auf folgende Weise vorgehen: Erscheint ein Wort, eine Konstruktion oder eine stilistische Eigentümlichkeit verdächtig, so müssen zunächst nach Möglichkeit alle Stellen gesammelt werden, in denen sich der kritische Sprachgebrauch in Juristenschriften findet. Diese Stellen müssen nun auf ihre Echtheit nach sprachlichen und sachlichen Gesichtspunkten geprüft werden; erweist sich eine relativ große Anzahl dieser Stellen als unecht, so darf der kritische Sprachgebrauch für den Rest der Stellen, in denen er sich findet, als Verdachtsmoment verwendet werden.»

<sup>47</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 63: «Eine tätige Skepsis ist die, welche unablässig bemüht ist, sich selbst zu überwinden und durch geregelte Erfahrung zu einer Art von bedingter Zuverlässigkeit zu gelangen.» Cfr. *Goethes Werk*, vol. XII. *Schriften zur Kunst. Schriften zur Literatur. Maximen und Reflexionen*, a cura di E. TRUNZ / H.J. SCHRIMPE, München, 1994, 406 [Nr. 299].

di quanti ancora oggi rifiutano in blocco e con ostinazione una critica testuale che faccia tesoro dell'esperienza maturata durante la stagione dell'interpolazionismo,<sup>48</sup> tenendo conto delle opportune cautele metodologiche a suo tempo suggerite da Salvatore Riccobono.<sup>49</sup> Già alle sue origini, comunque, questo indirizzo critico proponeva un metodo di analisi testuale che puntava a valutare la genuinità di un testo tenendo conto anche degli aspetti sostanziali e procedesse con tutti gli accorgimenti necessari per non abbandonarsi a diagnosi arbitrarie.

Da questo punto di vista l'*Einführung* di Schulz si colloca ancora su tale linea metodologica e, per la ricerca delle interpolazioni, suggerisce di considerare accanto a indizi linguistici (*sprachliche Indizien*) anche indizi sostanziali (*sachliche Indizien*).<sup>50</sup> In particolare, quest'ultimo genere di indizi può trarsi in base al confronto fra il contenuto del passo oggetto di esame e quello di una versione dello stesso passo tramandato da un'altra fonte o riferito da un altro giurista;<sup>51</sup> o al confronto fra due passi dello stesso giurista contenuti nella stessa opera o in opere diverse;<sup>52</sup> ma un confronto può rivelarsi proficuo anche nell'ipotesi in cui lo stesso caso giuridico o il medesimo problema sia af-

<sup>48</sup> Su una posizione oltranzista contro l'impiego dell'interpolazionismo si è attestato di recente D. MANTOVANI, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, da leggere insieme all'Appendice 'Ea quae inter eos placuerunt': sui rischi del riuso dell'interpolazionismo. A proposito dell'emendazione di D. 2.14.1 pr. proposta da Giuseppe Falcone, in *Problemi e prospettive*, cit. nt. 10, 155-204. Per una discussione critica di questo approccio e delle premessa da cui muove v. F. ZUCCOTTI, *Diabolus Interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica*, in *LR* 3 (2013), 141-190; M. VARVARO, *La storia*, cit. nt. 10, 251-335.

<sup>49</sup> Su Salvatore Riccobono (1864-1958), che com'è noto suggeriva di valutare in modo diverso le interpolazioni formali e le interpolazioni sostanziali, distinguendo anche fra interpolazioni innovative e interpolazioni non innovative, v. M. VARVARO, *Riccobono, Salvatore sr.*, in *DBGI* II, Bologna, 2013, 1685-1688; ID., *Riccobono, Salvatore*, in *DBI* 87, Roma, 2016, 394-397, con altra bibliografia. Sull'evoluzione del metodo impiegato da Riccobono per la critica testuale può vedersi ora M. VARVARO, *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico: la critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in corso di stampa in *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, cit. nt. 7.

<sup>50</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 45-58.

<sup>51</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 45: «Eine bestimmte Stelle einer bestimmten Juristenschrift wird uns mehrfach überliefert, sei es, daß der Originaltext dieser Stelle selbst sich an verschiedenen Punkten unserer Überlieferung wiederfindet, sei es, daß andere Juristen über den Inhalt der Stelle referieren.»

<sup>52</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 55: «Ein und derselbe Rechtsfall oder dasselbe Problem wird von demselben Juristen mehrfach behandelt, sei es in verschiedenen Schriften, sei es an verschiedenen Stellen derselben Schrift.»

frontato da giuristi diversi<sup>53</sup> o il passo non risulti in armonia con la nostra tradizione.<sup>54</sup>

Un altro dato da considerare, in tale contesto, è la consapevolezza che la critica del Digesto deve tener conto anche di eventuali guasti imputabili alla tradizione testuale, oltre che delle volontarie alterazioni dovute all'intervento dei compilatori giustiniane.<sup>55</sup> A differenza di quanto affermato anche di recente, infatti, gli studiosi che si sono dedicati alla critica interpolazionistica – compreso Schulz – erano ben consapevoli della possibilità che un problema testuale andava spiegato talora con un errore di copiatura del manoscritto o con altri tipi di corruzione del passo di volta in volta oggetto di analisi.<sup>56</sup>

5. A differenza di altre opere di Schulz, come i *Prinzipien* o la *History*,<sup>57</sup> l'*Einführung* non è stata ancora tradotta in altre lingue. Il suo valore, tuttavia, non va per questo giudicato inferiore. Una sua rilettura globale, infatti, appare ancor oggi in grado di confermare tutta la sua utilità nella formazione degli storici del diritto. Anche se alcune delle esegesi proposte non sono condivisibili, si tratta comunque di un libro che tutti dovrebbero leggere, senza farsi influenzare dai pregiudizi che si ripetono in modo ormai stanco e traluzio contro l'interpolazionismo e i suoi eccessi, senza ricordarne al contempo i numerosi meriti e i risultati sui quali può farsi affidamento.<sup>58</sup> Si ri-

<sup>53</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 57: «Derselbe Rechtsfall, dasselbe Probleme wird mehrfach, aber von verschiedenen Juristen behandelt.» Il limite di questo criterio, come oggi da tutti riconosciuto, consiste nel non tener conto adeguatamente del *ius controuersum*.

<sup>54</sup> F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 57: «Die Stelle paßt sonstwie nicht zu unserer Überlieferung».

<sup>55</sup> Lo rammentava esplicitamente J. MIQUEL, *Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten*, in ZSS 80 (1963), 233-286, spec. 233 s., che dopo aver richiamato l'*Einführung* di Schulz ricordava anche i contributi in argomento di Eduard Fraenkel (1888-1970) e di Ernst Schönbauer (1885-1966).

<sup>56</sup> In argomento v. da ultimo M. VARVARO, *La storia*, cit. nt. 10, spec. 307-312.

<sup>57</sup> Cfr. F. SCHULZ, *Principles of Roman Law*, trad. inglese di M. Wolff, Oxford, 1936; ID., *I principii del diritto romano*, trad. italiana di V. Arangio-Ruiz, Firenze, 1946; ID., *Storia della giurisprudenza romana*, trad. italiana di G. Nocera, Firenze, 1968; ID., *Principios del Derecho Romano*, trad. castigliana di M. Abellán Velasco, Madrid, 1990.

<sup>58</sup> Cfr. M. KASER, *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung* [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 277. Band, 5. Abh.], Wien, 1972, 99 s.: «Bestimmte Ergebnisse der Interpolationenkritik – und es sind nicht wenige – werden unerschütterlich bestehen bleiben, auch wo der Nachweis

schierebbe, altrimenti, di buttar via il bambino insieme all'acqua sporca.

Lo stesso Giustiniano avvertiva nella cost. *Tanta* che «multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt» (§ 10; cfr. cost. *Deo auctore* §§ 7 ss.); molti confronti testuali dimostrano in maniera irrefutabile che l'incidenza dell'intervento dei compilatori sul materiale classico utilizzato non può sottovalutarsi. Le interpolazioni sostanziali che possono dirsi sicure non sono poche e impongono di guardare a tutti i testi tramandati nella compilazione giustiniana tenendo presente la possibilità che l'intervento dei commissari non si sia risolto in un'alterazione meramente formale.

Al riguardo sembra opportuno, pertanto, richiamare l'invito a considerare la stagione dell'interpolazionismo come una «fase che – al di là di schematizzazioni filosofeggianti e di pregiudizi ideologici ... – bisogna ripercorrere con attenzione e rispetto.»<sup>59</sup> L'invito sembra tanto più appropriato in ragione del fatto che il progressivo allontanamento dalla critica testuale delle fonti giustiniane sembra aver fatto indietreggiare le nostre discipline, come paventato quarant'anni fa da Max Kaser, a un «livello più primitivo». <sup>60</sup> Per reagire all'interpolazionismo e ai suoi pericoli, si è sconfinati nell'eccesso opposto, non meno riprovevole, di uno studio dei testi che tendenzialmente non si dà carico di stabilire la loro corrispondenza al dettato classico.<sup>61</sup> I pochi che nei

nicht durch Textkonfrontation mit mathematischer Sicherheit geführt werden kann.»

<sup>59</sup> Così M. TALAMANCA, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, ora in *Problemi e prospettive*, cit. nt. 10, 227.

<sup>60</sup> M. KASER, *Zur Methodologie*, cit. nt. 58, 100: «Ein Übermaß von Antikritik, das auch diese Erkenntnisse wieder preisgäbe, würde unsere Wissenschaft auf eine primitivere Stufe zurück. Wenn in einzelnen romanistischen Arbeiten der letzten Jahren die Neigung hervortritt, die Textkritik einfach beiseitezuschieben und die Quellen ohne Beachtung der kritischen Literatur so zu behandeln, als ob ihre klassische Herkunft selbstverständlich wäre, so muß ich einem solchen Verfahren auf das entschiedenste widersprechen. Die Frage der formalen und der substantiellen Klassizität bleibt für jeden Text ein der Untersuchung bedürftiges Problem, zu dessen Lösung alle Mittel der kritischen Methode ins Treffen geführt werden müssen».

<sup>61</sup> Si leggano anche, in proposito, le considerazioni di M. KASER, *Ein Jahrhundert Interpolationenforschung an den römischen Rechtsquellen*, in *Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, Jg. 116, Wien, 1979, ora in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen*, Wien et al., 1986, 144-146 e ivi nt. 69; B. ALBANESE, 'Agere', 'gerere' e 'contrabere' in *D.* 50, 16, 19. *Congetture su una definizione di Labeone*, in *SDHI* 38 (1972), 225, nt. 41 (= *Scritti giuridici*, II, Palermo, 1991, 1149, nt. 41); A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*, Napoli, 1989, 176-

nostri studi ancora si preoccupano della questione della genuinità di una fonte la liquidano spesso in modo sbrigativo con rapidi e sommari richiami alla letteratura precedente. Solo una minoranza di autori, infatti, si pronuncia per la classicità del testo dopo essere scesa a un confronto specifico con gli argomenti addotti in senso contrario.

Sembra quasi che evitare spinose discussioni metodologiche e procedere con rapidità nella ricerca adattandosi alle mode imperanti faccia guadagnare una sensazione di apparente sicurezza derivante dal 'genuinismo' che trova oggi un consenso tanto diffuso quanto inconsapevole. Viene da chiedersi, al riguardo, se dietro questo atteggiamento non si nasconda, in realtà, l'incapacità di affrontare criticamente l'analisi di testi scritti in una lingua classica che non si è grado di leggere, intendere e interpretare autonomamente. Non sono molti, ormai, gli studiosi in grado di svolgere in prima persona l'esegesi dei testi esaminati e di riconoscere la presenza di glossemi e interpolazioni o di eventuali modifiche del testo dovute alla tradizione testuale, come errori nello scioglimento delle abbreviature o altri errori di copiatura.

Non bisogna stupirsi, dunque, se di recente la qualità di molti studi romanistici lasci a desiderare proprio sul piano dell'analisi testuale. Negli ultimi tempi, infatti, contributi sempre più ponderosi risultano costruiti partendo dalla storiografia, piuttosto che da un esame delle fonti immune da intermediazioni o da altri condizionamenti. In questo modo l'interpretazione dei passi è filtrata e influenzata dall'abbondante letteratura accumulatasi nel tempo, che si tende a citare in lunghissime note senza averla vagliata e discussa criticamente, come invece meriterebbe. Non di rado all'analisi testuale è stata sostituita una ricerca di originalità che, galleggiando inconsapevolmente sul mare indistinto delle esegesi altrui, si risolve non di rado nell'enunciare ipotesi nuove che sono tanto più suggestive quanto più sono libere dai vincoli imposti da un autonomo e serio esame delle fonti che dovrebbero costituirne il fondamento.

Un'accurata analisi linguistica, in ogni caso, postula una padronanza delle lingue classiche tale da mettere a contatto con la fonte analizzata, anziché con una sua parafrasi tratta dalla precedente letteratura

185; M. TALAMANCA, *La ricostruzione*, cit. nt. 59, 233 s.; R. SANTORO, *Su D. 46.3.80 (Pomp. 4 ad Quintum Mucium)*, in *AUPA* 55 (2012), 555.; M. MIGLIETTA, *Alle origini della rimozione del pensiero celsino: la 'legum permutatio' giustiniana*, in *Celso teorico del diritto*, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, 27 s. e ivi nt. 64.

o con una sua traduzione. Per fare esegesi, infatti, è indispensabile confrontarsi in via diretta con il testo da interpretare; avere le competenze necessarie per individuare errori di copiatura o altri guasti testuali; rendersi conto con i propri occhi dei contenuti e del modo in cui essi sono stati espressi; operare confronti critici con altri passi, anche con quelli che sono in greco antico;<sup>62</sup> tenere presente ogni aspetto utile a scorgere eventuali interpolazioni dal punto di vista non solo formale, ma anche sostanziale; avere tutte le conoscenze necessarie per essere in grado di valutare le ragioni che hanno spinto i commissari di Giustiniano a modificare le fonti dell'età classica impiegate per la loro compilazione.

6. In passato la giusromanistica ha saputo additare alcuni criteri utili a esercitare con profitto la critica del testo. Nel loro insieme, questi criteri disegnano uno spazio metodologico entro il quale, lasciando spazio all'intuito personale e alla sensibilità di ciascuno studioso, è indispensabile muoversi con assoluta consapevolezza se si vuole fare un discorso scientifico. Tutto il resto rischia di trasformarsi in incauto diletterantismo.

La critica testuale – beninteso – non è operazione che si risolve nel fare filologia fine a sé stessa, ma uno strumento indispensabile per fare da storici, e cioè direttamente sulle fonti, la storia del diritto romano. In altri termini, non si può fare in modo serio storia del diritto romano rinunciando a fare l'esegesi delle sue fonti. Di fronte a un passo della compilazione giustiniana non solo è doveroso sul piano metodologico chiedersi se esso tramandi un testo genuino nella forma e nella so-

<sup>62</sup> Per l'utilità di un confronto dei passi della compilazione giustiniana con la letteratura giuridica bizantina v. F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 53 s., ove, per dimostrare l'avvenuta interpolazione del testo riferito in Ulp. 31 *ad ed.* D. 17.1.52.1-2 in materia di criteri di responsabilità da fare valere in sede di *actio pro socio*, è addotto il suo confronto con il testo di Bas. 12.1.50. In questo modo Schulz intendeva fornire un esempio del fatto che in alcuni casi i bizantini conoscevano e impiegavano non direttamente la versione di un testo giurisprudenziale così come tramandato dal Digesto, ma – forse in traduzione greca – la versione classica non ancora interpolata dai compilatori giustiniani. Come aveva già intuito Lenel, e come dimostrato da Contardo Ferrini (1859-1902) e da Riccobono, lo studio delle fonti bizantine si rivela per questa ragione di notevole valore per la conoscenza del diritto dell'età classica e, in particolare, per la ricostruzione delle formule di alcune azioni. In argomento v. nella letteratura più recente M. VARVARO, *Praescriptio e pregiudizio*, in *IAH* 2 (2010), 186 s., con citazione di altra bibliografia.



stanza, ma è del tutto lecito sospettare la presenza di un'interpolazione e provare a dimostrarla; interrogarsi sulle ragioni che possono avere indotto i compilatori giustinianeî a intervenire sul testo classico; considerare la possibilità di un'alterazione intervenuta dopo l'età classica ma prima dell'età giustiniana; combinare opportunamente le informazioni riferite nel passo esaminato con quelle desumibili da altre fonti, anche bizantine; esaminarne il contenuto in funzione del contributo che potrebbe fornire in ordine alla ricostruzione del diritto nell'epoca a cui risale e a eventuali stratificazioni successive; determinare la portata dei risultati ai quali si perviene e individuare eventuali ricadute su tutti i possibili terreni di indagine che una sua analisi può indurre a riconsiderare.

L'*Einführung in das Studium der Digesten* di Schulz, da questo punto di vista, fornisce tutte le coordinate fondamentali per chi voglia imparare a leggere e interpretare le fonti giuridiche romane tramandate dalla compilazione giustiniana, indicando anche gli strumenti necessari che erano noti fino al 1916.<sup>63</sup>

Singoli aspetti del metodo proposto nel volumetto di Schulz, come si è osservato, vanno rivisti oggi tenendo conto delle riflessioni maturate in seguito alla sua pubblicazione da questo stesso autore e da altri studiosi. Con la sua esemplare chiarezza, nondimeno, l'*Einführung* continua a rappresentare un saldo punto di riferimento per

<sup>63</sup> Oggi la lista degli strumenti utili all'analisi linguistica fornita da Schulz va integrata con i titoli dei lavori pubblicati dopo il 1916, come – per esempio – lo *Heidelberger Index zum Theodosianus* di Otto Gradenwitz e il *Vocabularium Codicis Iustiniani* in due volumi di Robert Mayr (per la *pars Latina*) e Mariano San Nicolò (per la *pars Graeca*), ancora in corso di realizzazione nel momento in cui Schulz scriveva la sua *Einführung* (cfr. F. SCHULZ, *Einführung*, cit. nt. 23, 59). L'*Index zum Theodosianus* va considerato insieme a O. GRADENWITZ, *Ergänzungsband zum Heidelberger Index zum Theodosianus*, Berlin, 1929. Il volume del vocabolario del Codice giustiniano di Mayr va accompagnato dalla lettura di H. KRÜGER, *Berichtigungen zu dem von Robert Mayr herausgegeben Vocabularium Codicis Justiniani, pars prior (latina)*. Prag 1923, in ZSS 47 (1927), 387-396. Molto utile per gli studi romanistici è anche E. LEVY, *Ergänzungsindex zu Ius und Leges*, Weimar, 1930. Dal 1942 si ha pure il *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti* compilato da Rodolfo Ambrosino.

Indispensabile sussidio per condurre una seria analisi testuale e confrontarsi criticamente con i sospetti di alterazione testuale avanzati nel corso della stagione dell'interpolazionismo è anche l'*Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, pubblicato fra il 1929 e il 1935, che andrebbe oggi aggiornato. Nel 1987 è stata finalmente portata a termine la pubblicazione del *Vocabularium iurisprudentiae Romanae*, il cui primo volume era apparso nel 1903. Non è ancora completo, invece, il *Thesaurus linguae Latinae*.

i cultori degli studi romanistici. Il suo valore, infatti, sembra destinato a rimanere intatto anche fra cento anni, sempre che le nostre discipline riescano a non smarrire il senso della propria identità e a conservare con dignità il posto finora occupato nell'insegnamento universitario.

## Interpretatio Prudentium

*direito romano e tradição romanista em revista*  
*diritto romano e tradizione romanistica in rivista*  
*roman law and roman legal tradition in review*

II, 2017, 1

*interpretatio@fd.ulisboa.pt*  
[www.thdulisboa.com](http://www.thdulisboa.com)